

STATUTO



FONDAZIONE
DI PIACENZA E VIGEVANO

Statuto della Fondazione di Piacenza e Vigevano

*Approvato dal Ministero dell'Economia
e delle Finanze in data 14 maggio 2019*

Indice

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI E ATTIVITA DELLA FONDAZIONE

pag. 9

Art. 1 - Denominazione, sede, durata, natura e disciplina

Art. 2 – Scopi e settori d'intervento

Art. 3 - Modalità di perseguimento degli scopi

TITOLO II

PATRIMONIO E REDDITO

pag. 12

Art. 4 – Gestione del patrimonio

Art. 5 - Destinazione del reddito

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE

pag. 15

Capo I – Organi

Art. 6 – Organi della Fondazione

Capo II - Requisiti dei membri degli Organi, del Direttore Generale e del Vice Direttore Generale

Art. 7 - Requisiti di professionalità

Art. 8 - Requisiti di onorabilità

Capo III - Incompatibilità, ineleggibilità, conflitti d'interesse

Art. 9 - Cause di incompatibilità

Art. 10 - Cause di ineleggibilità

Art. 11 - Verifica delle cause ostative all'incarico

Art. 12 - Conflitto di interessi

Capo IV - Sospensione e decadenza

Art. 13 - Sospensione dalle cariche

Art. 14 - Decadenza dalle cariche

Capo V - Compensi

Art. 15 - Indennità, compensi e rimborsi

TITOLO IV

IL CONSIGLIO GENERALE

pag. 25

Art. 16 - Composizione e nomina

Art. 17 - Attribuzioni del Consiglio Generale

Art. 18 - Funzionamento del Consiglio Generale

TITOLO V

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE, COLLEGIO SINDACALE, DIRETTORE GENERALE E VICEDIRETTORE GENERALE

pag. 34

Capo I - Consiglio di Amministrazione

Art. 19 - Composizione e nomina del Consiglio di Amministrazione

Art. 20 - Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione

Art. 21 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

Capo II - Presidente della Fondazione

Art. 22 - Funzioni del Presidente della Fondazione

Capo III - Organo di controllo

Art. 23 - Il Collegio Sindacale

Capo IV - Direttore Generale e Vicedirettore Generale

Art. 24 - Il Direttore Generale e ViceDirettore Generale

TITOLO VI

BILANCIO E SCRITTURE

pag. 42

Art. 25 - Libri e scritture contabili

Art. 26 - Bilancio e documento programmatico previsionale

TITOLO VII

VIGILANZA, ESTINZIONE E NORME TRANSITORIE

pag. 44

Art. 27 - Vigilanza

Art. 28 - Estinzione e devoluzione del patrimonio

Art. 29 - Norme transitorie

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI E ATTIVITÀ DELLA FONDAZIONE

Articolo 1 – Denominazione, sede, durata, natura e disciplina

1. La Fondazione Cassa di Risparmio di Piacenza e Vigevano (di seguito indicata semplicemente come Fondazione) ha sede in Piacenza, un ufficio distaccato a Vigevano e ha durata illimitata.
2. La Fondazione può essere anche denominata più brevemente “Fondazione di Piacenza e Vigevano”.
3. La Fondazione è una persona giuridica di diritto privato, senza fini di lucro, con piena autonomia statutaria e gestionale. La Fondazione è stata costituita con atto del 24 dicembre 1991, n° 58965 / 11520, del notaio Alberto Vullo di Piacenza ed è la continuazione ideale della Cassa di Risparmio di Piacenza e Vigevano, a sua volta derivante dalla incorporazione nella Cassa di Risparmio di Piacenza (istituita a iniziativa del Monte di Pietà di Piacenza, eretta in Ente Morale con R.D. 18 agosto 1860) della Cassa di Risparmio di Vigevano (eretta in Ente Morale con R.D. 4 settembre 1857).
4. La Fondazione è regolata dalla legge 23 dicembre 1998, n. 461, dal d.lgs. 17 maggio 1999, n. 153, dalle norme del presente Statuto, definite in aderenza ai contenuti della Carta delle Fondazioni adottata dall’Associazione di Fondazioni e Casse di Risparmio spa, dal Protocollo d’intesa sottoscritto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze il 22 aprile 2015 e successive eventuali integrazioni e modificazioni, di seguito Protocollo d’intesa, e, in quanto compatibili, dalle disposizioni degli articoli 12 e seguenti del codice civile.
5. I riferimenti del presente Statuto a leggi, regolamenti ed altre norme si intendono estesi alle successive modifiche ed integrazioni delle stesse, anche se non espressamente richiamate.

Articolo 2 – Scopi e settori d’intervento

1. La Fondazione nel rispetto della normativa vigente, persegue l’obiettivo di amministrare, conservare e accrescere il proprio patrimonio, al fine di perseguire esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo socioeconomico con l’obiettivo - fermi restando compiti e funzioni attribuiti dalla legge ad altre isti-

tuzioni - di sostenere iniziative volte alla promozione del tessuto sociale e culturale in cui essa opera, indirizzando la propria azione prevalentemente nel territorio di tradizionale operatività rappresentato dalla Provincia di Piacenza e dal Comune di Vigevano e favorendo la crescita sociale e culturale della comunità piacentina e di quella vigevanese nei settori ammessi previsti dall'art. 1, comma 1, lett. c-bis del d.lgs. 17 maggio 1999, n. 153.

2. La Fondazione opera in via prevalente nei settori rilevanti assicurando, singolarmente e nell'insieme, l'equilibrata destinazione delle risorse, dando preferenza ai settori a maggiore rilevanza sociale.
3. Nell'ambito dei settori ammessi, la Fondazione individua come settore rilevanti:
 - *Arte, attività e beni culturali;*
 - *Educazione, istruzione e formazione,* ivi incluso l'acquisto di prodotti editoriali per la scuola;
 - *Assistenza agli anziani;*
 - *Ricerca scientifica e tecnologica;*
 - *Volontariato, filantropia e beneficenza;*
4. Nel rispetto della regola della prevalenza la Fondazione riconosce rilievo peculiare, nell'ambito dei settori ammessi, a quello costituito da *Famiglia e valori connessi.*

Articolo 3 – Modalità di perseguimento degli scopi

1. La Fondazione - in piena autonomia ed indipendenza, ed in conformità al principio della sussidiarietà - definisce le proprie linee di azione nel documento programmatico previsionale pluriennale ed in coerenza in esso attua le stesse linee di azione mediante documenti programmatici annuali. La Fondazione persegue le proprie finalità istituzionali attraverso progetti di intervento da realizzare direttamente o in collaborazione con altri soggetti privati o pubblici ovvero tramite l'erogazione di contributi a progetti o iniziative meritevoli promosse da terzi.
2. L'attività istituzionale della Fondazione è disciplinata mediante regolamento che indica i criteri attraverso i quali, in base alla gestione e all'utilizzazione del patrimonio, vengono individuate e selezionate le strategie generali, gli obiettivi da perseguire, nel rispetto anche del principio di sussidiarietà, le priorità, i progetti e le iniziative da realizzare e finanziare, allo scopo di assicurare la trasparenza dell'attività, la motivazione delle scelte nonché la migliore utilizzazione delle risorse per l'efficacia degli interventi.

3. La Fondazione può esercitare direttamente, istituendo apposite contabilità separate, le imprese strumentali di cui all'art. 1, comma 1, lettera h), d.lgs. 17 maggio 1999, n. 153 e può detenere partecipazioni di controllo, nel rispetto della previsione di cui all'art. 6 d.lgs. 17 maggio 1999, n. 153, solamente in enti o società che abbiano per oggetto esclusivo l'esercizio di imprese strumentali; nei limiti della normativa legislativa e statutaria in tema di gestione del proprio patrimonio, la Fondazione può altresì detenere partecipazioni non di controllo in imprese diverse da quelle di cui al periodo precedente.
4. L'investimento nelle imprese e negli enti strumentali è realizzato utilizzando esclusivamente le risorse derivanti dal reddito, fatto salvo quanto previsto per i beni mobili ed immobili dall'art. 7, comma 3-bis, del d.lgs. 17 maggio 1999, n. 153.
5. La Fondazione opera nel rispetto del principio di economicità di gestione e non può esercitare funzioni creditizie, né effettuare, sotto qualsiasi forma, finanziamenti, erogazioni o sovvenzioni, diretti o indiretti, ad enti con fini di lucro o in favore di imprese di qualsiasi natura, con eccezione, così come previsto dall'art. 3, comma 2, del d.lgs. 17 maggio 1999, n. 153, delle imprese strumentali, delle cooperative che operano nel settore dello spettacolo, dell'informazione e del tempo libero, delle imprese sociali e delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni.
6. La Fondazione, nei limiti di legge e del presente Statuto e nel rispetto del principio di sana e prudente gestione, può compiere tutte le operazioni finanziarie, commerciali, immobiliari e mobiliari, consentite dalla sua natura di persona giuridica privata senza fine di lucro, necessarie ed opportune per il conseguimento dei propri fini.
7. La Fondazione, nel rispetto del principio di conservazione del patrimonio, non può contrarre debiti, salvo il caso di temporanee e limitate esigenze di liquidità. L'esposizione debitoria complessiva, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 3 del Protocollo d'intesa, non può superare il 10% del patrimonio, secondo l'ultimo bilancio approvato. La Fondazione non può svolgere attività, comprese le imprese strumentali, in forme dalle quali derivi l'assunzione di responsabilità illimitata.
8. La Fondazione rende pubbliche, nelle forme ritenute idonee ad una adeguata divulgazione, ovvero sul proprio sito internet in modo chiaro, completo e facilmente accessibile le informazioni relative alla propria attività di cui all'art. 11, commi da 1 a 5, del Protocollo d'intesa. In modo analogo si procede per lo Statuto, per i regolamenti adottati a norma di Statuto, per il bilancio d'esercizio, per i documenti di programmazione, per gli avvisi al pubblico e per le comunicazioni ad esso rivolte.

TITOLO II

PATRIMONIO E REDDITO

Articolo 4 – Gestione del patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari ed è gestito in modo coerente con la natura della Fondazione quale ente senza scopo di lucro che opera secondo principi di trasparenza e moralità. Nella definizione delle politiche di investimento e nella scelta degli strumenti di impiego la Fondazione agisce sulla base di un'adeguata pianificazione strategica, con l'obiettivo di conservazione del valore del patrimonio nel tempo e di ottenere una adeguata redditività assicurando il collegamento funzionale con le proprie finalità istituzionali.
2. Il patrimonio della Fondazione si incrementa per effetto di:
 - a) accantonamenti alla riserva obbligatoria di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c), d.lgs. 17 maggio 1999, n. 153;
 - b) riserve ed accantonamenti facoltativi comunque denominati di cui all'articolo 8, comma 1, lett. e), d.lgs. 17 maggio 1999, n. 153, che possono essere effettuati solo se previamente sottoposti all'Autorità di Vigilanza;
 - c) cespiti ed attività a qualsiasi titolo acquisiti nonché liberalità e contributi a qualsiasi titolo pervenuti, esplicitamente destinati ad accrescimento del patrimonio dai donanti, dai testatori o da coloro che comunque li dispongono.
3. Nella gestione del patrimonio la Fondazione osserva i seguenti criteri:
 - a) ottimizzazione della combinazione tra redditività e rischio del portafoglio nel suo complesso, attraverso la scelta degli strumenti migliori per qualità, liquidabilità, rendimento e livello di rischio, in coerenza con la politica di investimento adottata;
 - b) adeguata diversificazione del portafoglio finalizzata a contenere la concentrazione del rischio e la dipendenza del risultato di gestione da determinati emittenti, gruppi di imprese, settori di attività ed aree geografiche;
 - c) efficiente gestione finalizzata ad ottimizzare i risultati, contenendo i costi di transazione, di gestione e di funzionamento in rapporto alla dimensione ed alla complessità e caratteristiche del portafoglio.

4. La gestione del patrimonio è svolta con modalità organizzative che assicurino la separazione dalle altre attività della Fondazione ovvero può essere affidata in tutto o in parte a intermediari abilitati.
5. I contratti e gli strumenti derivati sono utilizzati nella gestione del patrimonio con finalità di copertura oppure in operazioni in cui non siano presenti rischi di perdite patrimoniali. L'utilizzo dei contratti e degli strumenti finanziari derivati è disciplinato nel Regolamento Investimenti, nei limiti e con le modalità previste dall'articolo 4, commi 2 e 3, del Protocollo d'Intesa.
6. La Fondazione può investire una quota non superiore al 15% del proprio patrimonio in beni immobili diversi da quelli strumentali. In deroga a quanto previsto dal precedente primo comma, la Fondazione può altresì investire parte del patrimonio in beni che non producono adeguata redditività purché si tratti di beni, mobili o immobili, di interesse storico o artistico con stabile destinazione pubblica o di beni immobili adibiti a sede della Fondazione o allo svolgimento della sua attività istituzionale o di quella delle imprese strumentali.
7. Le procedure di gestione del patrimonio sono disciplinate da un apposito regolamento (Regolamento Investimenti), definito in coerenza con i contenuti degli articoli 2, commi 5 e 6, 3 e 4 del Protocollo d'intesa, approvato dal Consiglio Generale, su proposta del Consiglio di Amministrazione.
8. Nella diversificazione del rischio degli investimenti, la Fondazione opera affinché l'esposizione verso un singolo soggetto non sia complessivamente superiore ad un terzo dell'attivo di bilancio secondo quanto previsto dall'art. 2, commi da 4 a 7, del Protocollo d'intesa.

Articolo 5 – Destinazione del reddito

1. La Fondazione, in conformità a quanto previsto dall'articolo 8, d.lgs. 17 maggio 1999, n. 153, destina il reddito nel seguente ordine:
 - a) spese di funzionamento, nel rispetto dei principi di adeguatezza delle spese alla struttura organizzativa e all'attività svolta dalla Fondazione;
 - b) oneri fiscali;
 - c) riserva obbligatoria nella misura determinata dall'Autorità di Vigilanza;
 - d) almeno il 50% del reddito che residua dopo le destinazioni che precedono o, se maggiore, l'ammontare minimo di reddito stabilito dall'Autorità di Vigilanza, ai

sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera b), d.lgs. 17 maggio 1999, n. 153, ai "Settori rilevanti", scelti dalla Fondazione ogni tre anni, in numero non superiore a cinque, tra i settori ammessi;

e) reinvestimenti, accantonamenti e riserve facoltativi disposti dall'Autorità di Vigilanza o approvati dal Consiglio Generale, sempre dietro preventiva loro sottoposizione all'Autorità di Vigilanza, per fare fronte ad esigenze di natura eccezionale di salvaguardia del patrimonio o di politica degli investimenti della Fondazione, sulla base di principi di sana e prudente gestione e senza pregiudizio dell'effettiva tutela degli interessi contemplati dal presente Statuto;

f) erogazioni previste secondo le specifiche norme di legge vigenti in materia.

2. La Fondazione, fatta eccezione per quanto precede, non effettua distribuzioni o assegnazioni di quote di utili o di patrimonio ovvero di qualsiasi altra forma di utilità economica, agli amministratori ed ai dipendenti, salva la corresponsione delle retribuzioni ai dipendenti e dei compensi, indennità e rimborsi previsti dal presente Statuto a favore dei membri degli Organi della Fondazione.

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE

Articolo 6 – Organi della Fondazione

1. Sono Organi della Fondazione:
 - a) il Consiglio Generale;
 - b) il Consiglio di Amministrazione;
 - c) il Presidente della Fondazione;
 - d) il Collegio Sindacale.
2. I membri degli Organi agiscono nell'esclusivo interesse della Fondazione.
3. Gli Organi della Fondazione sono composti da soggetti che abbiano i requisiti di professionalità, onorabilità, compatibilità ed eleggibilità richiesti dalla legge e dal presente Statuto.
4. Nella nomina dei componenti degli Organi, la Fondazione adotta modalità ispirate a criteri oggettivi e trasparenti, improntati alla valorizzazione dei principi di onorabilità e professionalità, idonei ad assicurare una composizione degli Organi che permetta la più efficace azione nei settori e nell'ambito territoriale previsti dal presente Statuto.
5. I componenti degli organi concorrono, in posizione di parità e in un positivo e costruttivo rapporto dialettico, a formare la libera volontà della Fondazione. Essi agiscono nell'esclusivo interesse della stessa e non sono rappresentanti dei soggetti che ne propongono la candidatura. Sono tenuti alla piena osservanza dei principi di riservatezza e di deontologia professionale, anche in conformità a quanto specificato nel Codice Etico della Fondazione.
6. Le modalità e le procedure di nomina sono disciplinate nell'apposito regolamento (Regolamento Nomina Organi). Il Consiglio Generale definisce in tale regolamento le procedure di nomina, comprese quelle relative alla verifica delle cause di ineleggibilità e incompatibilità. Nel Regolamento Nomina Organi sono altresì specificati i requisiti di professionalità e di competenza richiesti per la nomina dei componenti degli Organi e definite le modalità attraverso le quali assicurare la trasparenza delle nomine e delle relative procedure.
7. Ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. f), d.lgs. 17 maggio 1999, n. 153, nel Consiglio Generale, nel Consiglio di Amministrazione e nel Collegio Sindacale della Fondazione deve essere garantita una rappresentanza non inferiore al cinquanta per cento

di soggetti residenti da almeno tre anni nel distretto territoriale di Piacenza (corrispondente al territorio della Provincia di Piacenza o della ex Provincia in caso di sua abolizione) e nel Comune di Vigevano.

8. I componenti degli Organi possono esercitare nella Fondazione non più di due mandati consecutivi, indipendentemente dall'Organo interessato. Due mandati non si considerano consecutivi qualora il secondo venga assunto dopo che sia trascorso un periodo almeno pari a tre anni, dalla data di cessazione del precedente. Ai fini del computo del numero dei mandati consecutivi si tiene conto di quello espletato per un periodo di tempo non inferiore alla metà del tempo statutariamente previsto o anche di durata inferiore se cessato per dimissioni volontarie, escluse quelle presentate a seguito di nomina in altro Organo della Fondazione. I mandati espletati in Fondazione per una durata inferiore non possono essere esclusi, ai fini del computo dei mandati complessivi, per più di una volta. Il soggetto che ha svolto due mandati consecutivi può essere nuovamente nominato dopo che sia trascorso un periodo almeno pari a tre anni dalla data di cessazione del precedente mandato.
9. Nel Consiglio Generale, nel Consiglio di Amministrazione e nel Collegio Sindacale deve essere assicurata la presenza del genere meno rappresentato.

Capo I

Requisiti dei membri degli Organi, del Direttore Generale e del Vice Direttore Generale

Articolo 7 - Requisiti di professionalità

1. I membri del Consiglio Generale devono possedere requisiti di adeguata professionalità, nonché opportune conoscenze specialistiche, in relazione ad attività istituzionali e funzionali all'operatività della Fondazione, acquisite nello svolgimento di funzioni comportanti la gestione di risorse economico – finanziarie, anche attraverso l'esercizio di attività di direzione, amministrazione e controllo presso organizzazioni pubbliche o private ovvero di attività professionali per cui sia richiesta l'iscrizione ad Albi, Ordini o Collegi oppure attività di insegnamento o di ricerca scientifica.
2. I membri del Consiglio di Amministrazione, il Presidente, il Vice Presidente Vicario e il Vice Presidente della Fondazione oltre a possedere i requisiti di cui al comma 1, devono altresì aver maturato, rilevanti e comprovate esperienze operative, nonché quant'altro previsto dal Regolamento Nomina Organi.
3. I componenti del Collegio Sindacale sono scelti tra soggetti aventi i requisiti professionali per la revisione legale e comunque nel rispetto di quanto previsto dal Rego-

lamento Nomina Organi.

4. Il Direttore Generale ed il Vice Direttore Generale sono scelti tra soggetti di elevata qualificazione professionale, con competenza specifica nel campo gestionale ed amministrativo della Fondazione, che abbiano maturato esperienze almeno per un triennio nella libera professione o in posizioni di responsabilità presso enti pubblici o privati di dimensioni adeguate.

Articolo 8 – Requisiti di onorabilità

1. I membri degli Organi della Fondazione, il Direttore Generale e il Vicedirettore Generale devono essere scelti tra persone di piena capacità civile e di indiscussa probità intesi come requisiti di idoneità etica confacenti ad un ente senza scopo di lucro.
2. Non possono essere nominati alla carica di Presidente della Fondazione, di componente del Consiglio Generale, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, nonché alla carica di Direttore Generale e di Vicedirettore Generale e se nominati decadono dalla carica, coloro che:
 - a) si trovino in una delle condizioni di ineleggibilità o di decadenza previste dall'art. 2382 codice civile;
 - b) siano stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e successive modificazioni, o ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni, salvi in entrambi i casi gli effetti della riabilitazione;
 - c) siano stati condannati con sentenza definitiva salvi gli effetti della riabilitazione:
 - a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e di strumenti finanziari o di strumenti di pagamento;
 - alla reclusione per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del Libro V del codice civile e nel Titolo VI del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni;
 - alla reclusione per un delitto contro la Pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - alla reclusione per un qualunque delitto non colposo;
 - d) siano stati, ove precedentemente iscritti, radiati dagli albi professionali.
3. Le cariche negli organi della Fondazione non possono essere ricoperte da coloro ai quali sia stata applicata, su richiesta delle parti, una delle pene previste dal comma 1, lett. c) del presente articolo, salvo il caso di estinzione del reato.

Capo II

Incompatibilità, ineleggibilità, conflitti d'interesse

Articolo 9 – Cause di incompatibilità

1. 1. Non possono essere designati o partecipare agli Organi della Fondazione o, se nominati, decadono dall'incarico:
 - a) il Direttore Generale, il Vice Direttore Generale e i dipendenti in servizio della Fondazione ovvero di società o enti controllati dalla Fondazione intendendosi per questi ultimi, quelli nei quali la Fondazione nomina la maggioranza dei membri dell'Organo amministrativo;
 - b) coloro che hanno cariche di Governo, i membri della Corte Costituzionale, i membri della Commissione europea, della Magistratura ordinaria e amministrativa e degli organi delle Autorità indipendenti, coloro che siano membri del Parlamento nazionale od europeo, dei Consigli regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali e delle rispettive giunte, i componenti del consiglio di amministrazione dei consorzi fra enti locali, il presidente e i componenti dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, i consiglieri di amministrazione e il presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il presidente e i componenti degli organi delle comunità montane; gli amministratori di altre forme associative, anche locali, pubbliche o a partecipazione pubblica incluse le società partecipate in misura rilevante da enti locali;
 - c) il segretario, il coordinatore o, in genere, chi ricopre posizioni apicali in partiti, movimenti o associazioni politiche e coloro che sono candidati a elezioni primarie;
 - d) il direttore generale, il direttore amministrativo e il direttore sanitario delle aziende sanitarie locali e ospedaliere, nonché i segretari generali comunali, provinciali e regionali e i direttori generali comunali e provinciali operanti nei territori di riferimento della Fondazione;
 - e) coloro che hanno funzioni di indirizzo, amministrazione, direzione e controllo o rapporti di lavoro dipendente o assimilato nei soggetti cui il presente Statuto attribuisce il potere di designazione dei componenti del Consiglio Generale della Fondazione di cui all'art. 16, comma 6, del presente Statuto oppure in società controllate dai predetti soggetti, ad eccezione dei soggetti nominati direttamente dalla Fondazione, nei predetti Enti, in virtù di norme statutarie degli Enti medesimi, ovvero di altre previsioni che attribuiscono alla Fondazione diritti di nomina;
 - f) coloro che sono membri degli Organi di indirizzo, amministrazione e controllo di altre Fondazioni di origine bancaria o rivestono nelle stesse la carica di Segretario

- o Direttore Generale;
- g) coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo della società bancaria conferitaria o sue controllate o partecipate, nonché coloro che assumono o esercitano cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o funzioni di direzione di società concorrenti della società bancaria conferitaria o di società del suo gruppo;
- h) gli amministratori e i lavoratori dipendenti o assimilati dei soggetti, degli enti e delle organizzazioni destinatari degli interventi della Fondazione con i quali essa ha rapporti organici e permanenti, fatta eccezione per le imprese strumentali e le società od enti in cui la Fondazione detenga partecipazioni di controllo, e per i soggetti nominati direttamente dalla Fondazione, nei predetti Enti, in virtù di norme statutarie degli Enti medesimi, ovvero di altre previsioni che attribuiscono alla Fondazione diritti di nomina.
2. Chi è nominato in un Organo della Fondazione non può contemporaneamente essere membro di altro Organo della Fondazione stessa; il componente di un Organo della Fondazione che assume la carica in un diverso Organo della Fondazione medesima decade automaticamente dal primo incarico.
3. Le cause di incompatibilità previste al comma 1, lettere b), c), d), e), f) e g) si applicano anche per l'incarico di Direttore Generale e Vice Direttore Generale, nonché per il dipendente o altro soggetto all'uopo eventualmente delegato dal Consiglio di Amministrazione, alle predette mansioni.
4. La Fondazione, nell'esercitare i diritti di azionista della società bancaria conferitaria, non può designare o votare candidati, ovvero presentare o votare liste di candidati nelle quali siano presenti soggetti che nei dodici mesi antecedenti, hanno svolto funzioni di indirizzo, amministrazione o controllo presso la Fondazione.

Articolo 10 – Cause di ineleggibilità

1. Non possono essere designati o eletti negli Organi della Fondazione, né assumere la carica di Direttore Generale e Vice Direttore Generale o, se nominati, decadono dall'incarico:
- a) il coniuge, non legalmente separato, il convivente legalmente riconosciuto, i parenti fino al terzo grado e gli affini fino al secondo grado dei membri del Consiglio Generale, del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale nonché dei soggetti di cui alle lettere a), ed e) dell'articolo 9 del presente Statuto;
- b) coloro che hanno ricoperto le cariche o le funzioni di cui alle lettere b), c), d), e), f) e g), dell'articolo 9 del presente Statuto nell'anno precedente la designazione o la nomina come infra previsto;

- c) il coniuge, non legalmente separato, il convivente legalmente riconosciuto, i parenti fino al terzo grado e gli affini fino al secondo grado di coloro che nell'anno precedente la nomina o la designazione, siano cessati dall'incarico di membri del Consiglio Generale, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della Fondazione;
- d) coloro che all'atto della designazione o della nomina si trovino in una delle situazioni di cui all'articolo 12 del presente Statuto;
- e) coloro che da almeno tre anni non siano residenti nella Provincia di Piacenza, se candidati dai soggetti di cui alle lettere a), b), c), d), e), i) del comma 6 del successivo articolo 16, e coloro che non siano residenti da almeno tre anni nel Comune di Vigevano, se candidati ai sensi del medesimo articolo 16, comma 6, lettere m), n);
- f) i componenti degli organi sociali di imprese od Enti, di cui la Fondazione designa o nomina amministratori e che non costituiscano imprese strumentali della Fondazione stessa, ad eccezione dei soggetti nominati direttamente dalla Fondazione, nei predetti Enti, in virtù di norme statutarie o regolamentari;
- g) gli amministratori di enti che siano stati destinatari di interventi della Fondazione – ad eccezione degli amministratori di società o enti istituiti o partecipati dalla Fondazione – nell'anno precedente la nomina o la designazione, ad eccezione dei soggetti nominati direttamente dalla Fondazione, nei predetti Enti, in virtù di norme statutarie o regolamentari;
- h) coloro che siano decaduti da meno di un anno da qualunque Organo della Fondazione per cause diverse dall'aver accettato una carica in un altro Organo della Fondazione;
- i) coloro che, avendo ricoperto cariche in un Organo della Fondazione, abbiano violato, in qualsiasi tempo, l'obbligo di tempestiva comunicazione di cui all'art. 11, comma 3, del presente Statuto;
- j) coloro che abbiano liti in corso con la Fondazione o con suoi enti, società o imprese strumentali, o siano stati condannati, con sentenza passata in giudicato, al risarcimento di danni cagionati alla Fondazione o ai suoi enti, società o imprese strumentali;
- k) coloro che abbiano compiuto, alla data di scadenza del termine entro cui deve essere presentata la relativa candidatura nel caso di Consiglieri generali nominati ai sensi del successivo art. 16, comma 16, alla data della prima riunione del Consiglio Generale convocata per la cooptazione dei Consiglieri generali di cui al successivo art. 16, comma 17, alla data della prima riunione del Consiglio Generale convocata per la nomina dei Consiglieri di amministrazione e/o del Presidente, alla data della prima riunione del Consiglio di Amministrazione convocata per la nomina del Direttore Generale e / o Vice Direttore Generale, il settantacinquesimo anno di età.

2. Ai fini delle determinazione e della decorrenza dei periodi temporali precedenti la

designazione o la nomina previsti nel comma precedente, si assume rispettivamente: la data di scadenza del termine entro cui deve essere presentata presso gli Uffici di Presidenza della Fondazione la designazione stessa nel caso di Consiglieri generali nominati ai sensi del successivo art. 16, comma 16 la data della prima riunione del Consiglio Generale convocata per la cooptazione dei Consiglieri generali di cui al successivo art. 16, comma 17; la data della prima riunione del Consiglio Generale convocata per la nomina dei Consiglieri di amministrazione e/o del Presidente; la data della prima riunione del Consiglio di Amministrazione convocata per la nomina del Direttore Generale e/o del Vice Direttore Generale.

Articolo 11 – Verifica delle cause di incompatibilità e ineleggibilità all’incarico

1. Unitamente alla designazione della coppia di candidati a far parte di in un Organo della Fondazione deve essere presentata dal designante una autodichiarazione a firma dei ciascun candidato incluso nella coppia contenente l’attestazione di completa indipendenza rispetto al soggetto designante nonché:
 - a) dell’assenza di qualsiasi conflitto di interesse ai sensi del presente Statuto;
 - b) dell’insussistenza di cause di mancanza dei requisiti di onorabilità ed eleggibilità nonché l’insussistenza di cause di incompatibilità.
2. Chi è nominato in un Organo della Fondazione e versi in una situazione, originaria o sopravvenuta, di mancanza dei requisiti di onorabilità e di eleggibilità, deve darne senza indugio notizia scritta all’Organo di appartenenza, nonché, in ogni caso, al Presidente, all’Organo Amministrativo ed all’Organo di Controllo, i quali provvedono tempestivamente, ai sensi degli articoli 13 e 14 del presente Statuto, e comunque non oltre trenta giorni.
3. Chi è nominato in un Organo della Fondazione e versi in una situazione di incompatibilità, originaria o sopravvenuta, entro dieci giorni dal ricevimento della notizia della nomina o dall’evento che determina l’incompatibilità, deve optare circa la cessazione di una delle situazioni tra loro incompatibili, dandone comunicazione scritta all’Organo di appartenenza, nonché, in ogni caso, al Presidente, all’Organo Amministrativo ed all’Organo di Controllo; in caso di mancata opzione, l’Organo di appartenenza, anche su impulso del Presidente, dell’Organo Amministrativo o dell’Organo di Controllo, dichiara tempestivamente, e comunque non oltre trenta giorni, la decadenza dalla nomina a membro dell’Organo stesso, ai sensi degli articoli 13 e 14 del presente Statuto.
4. Le previsioni dei commi che precedono riguardano, ove applicabili, anche chi sia nominato all’incarico di Direttore Generale e Vice Direttore Generale; in tal caso l’Organo competente è il Consiglio di Amministrazione.

Articolo 12 – Conflitto di interessi

1. Chi è nominato negli Organi della Fondazione, nonché il Direttore Generale ed il Vice Direttore Generale deve dare immediata comunicazione scritta all'Organo di appartenenza, assicurando altresì tempestiva comunicazione al Presidente, all'Organo Amministrativo ed all'Organo di Controllo, ed astenersi dal partecipare alle deliberazioni e alle relative attività della Fondazione nel caso sussistano, sia in proprio che per conto di terzi, compresi tra questi il coniuge o convivente legalmente riconosciuto, i parenti fino al terzo grado e gli affini fino al secondo grado, interessi in conflitto con quelli della Fondazione stessa.
2. L'Organo di appartenenza valuta e decide l'adozione di provvedimenti di sospensione o di decadenza in caso di omissione della suddetta comunicazione anche considerando se il conflitto d'interessi abbia natura temporanea o meno.
3. Il Consiglio di Amministrazione provvede nei casi in cui il conflitto d'interessi riguardi il Direttore Generale e il Vice Direttore Generale.
4. I dipendenti della Fondazione che svolgono compiti di istruttoria o di esecuzione dei programmi e delle altre deliberazioni della Fondazione sono tenuti a dare immediata comunicazione scritta al Presidente della Fondazione e al Direttore Generale o al Vice Direttore Generale dell'esistenza di eventuali conflitti di interesse per conto proprio o di terzi.

Capo III

Sospensione e decadenza

Articolo 13 – Sospensione dalle cariche

1. È sospeso con effetto immediato dalle cariche ricoperte negli Organi della Fondazione e dall'incarico di Direttore Generale o di Vice Direttore Generale, con provvedimento dell'Organo di appartenenza, e per tutta la durata delle misure applicate, colui in capo al quale si verifichi una delle seguenti fattispecie:
 - a) condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui all'articolo 8, comma 2, lett. c), del presente Statuto;
 - b) applicazione, su richiesta di parte, di una delle pene per uno dei reati di cui all'articolo 8, comma 3, del presente Statuto, con sentenza non definitiva;
 - c) applicazione provvisoria di una delle misure di prevenzione previste dal d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159, e successive modifiche e integrazioni;
 - d) applicazione di una misura cautelare di tipo personale;

- e) instaurazione di una lite con la Fondazione che l'Organo di appartenenza ritenga pregiudizievole per la continuità o l'efficienza o la trasparenza dell'attività della Fondazione stessa;
 - f) originaria o sopravvenuta mancanza dei requisiti di onorabilità, compatibilità o eleggibilità, dal giorno in cui tale mancanza si verifica fino all'adozione del provvedimento di decadenza da parte dell'Organo di appartenenza.
2. Chi è nominato negli Organi della Fondazione deve senza indugio segnalare in modo scritto all'Organo di appartenenza, assicurando comunque l'adeguata e tempestiva informativa scritta al Presidente dell'Organo Amministrativo ed al Presidente dell'Organo di Controllo, il verificarsi di cause di sospensione, sulle quali l'Organo stesso provvede tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni. In caso d'inerzia dell'Organo di appartenenza, provvede il Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale.
 3. Il Consiglio di Amministrazione provvede nei casi in cui gli eventi di cui al comma 1 si verifichino in capo al Direttore Generale o al Vice Direttore Generale.

Articolo 14 – Decadenza dalle cariche

1. 1. Costituiscono ulteriori cause di decadenza dei componenti del Consiglio Generale, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, nonché del Presidente, in aggiunta alla ipotesi di decadenza previste dalla legge o da altre disposizioni del presente Statuto:
 - a) la mancata partecipazione, per quattro volte consecutive, anche se giustificata, o per tre volte consecutive in assenza di legittimo impedimento dichiarato per iscritto, alle riunioni dell'Organo di appartenenza o, nel caso dei Sindaci, anche alle riunioni del Consiglio Generale, del Consiglio di Amministrazione e, ove istituiti, dei Comitati Esecutivi;
 - b) la mancata comunicazione dell'esistenza di circostanze sopravvenute incidenti sulla sussistenza dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 8 del presente Statuto;
 - c) la sopravvenienza nel corso del mandato di una causa di ineleggibilità di cui al precedente art. 10.
2. Le comunicazioni relative alle assenze per legittimo impedimento di cui al punto a) del precedente comma devono essere presentate per iscritto al Presidente della Fondazione.
3. La cancellazione o la sospensione dal registro dei revisori legali dei conti costituisce causa di decadenza dall'ufficio di sindaco.

Capo IV

Compensi

Articolo 15 – Indennità, compensi e rimborsi

1. I compensi per i componenti degli Organi sono determinati in coerenza con la natura istituzionale della Fondazione e con l'assenza di finalità lucrative, commisurati all'entità del patrimonio e delle erogazioni, in coerenza con quanto previsto dall'art. 9, commi 3, 4 e 5, del Protocollo d'intesa.
2. Ai membri del Consiglio Generale spetta una forma di trattamento economico non corrispettivo bensì indennitario, collegata alla partecipazione ai lavori dell'Organo e che privilegi la partecipazione effettiva, oltre al rimborso delle spese vive sostenute per l'espletamento delle funzioni; la misura e le modalità di erogazione della indennità sono deliberate dal Consiglio Generale medesimo, sentito il parere del Collegio Sindacale; il rimborso delle spese vive spetta secondo le modalità determinate dal Consiglio di Amministrazione.
3. Al Presidente, al Vice Presidente Vicario, al Vice Presidente della Fondazione, ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta un compenso annuo e, per ogni partecipazione a riunioni del Consiglio Generale e del Consiglio di Amministrazione, una medaglia di presenza, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle funzioni, sentito il parere del Collegio Sindacale; ai membri il Collegio Sindacale spetta un compenso annuo, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle funzioni; la misura dei compensi annui, della medaglia di presenza e del rimborso delle spese sono determinate dal Consiglio Generale.

IL CONSIGLIO GENERALE

Articolo 16 – Composizione e nomina

1. Il Consiglio Generale è l'Organo di indirizzo della Fondazione.
2. Il Consiglio Generale si compone di 15 membri, dei quali 13 sono nominati dal Consiglio Generale uscente, secondo le previsioni del comma 16, del presente articolo. Gli ulteriori due membri del Consiglio Generale sono nominati dal Consiglio Generale di nuova nomina, nel rispetto delle previsioni di cui al comma 17, del presente articolo. I membri del Consiglio Generale durano in carica quattro anni, e cioè fino alla data della riunione del Consiglio Generale convocata per l'approvazione del bilancio del loro quarto esercizio.
3. Le modalità di nomina dei componenti del Consiglio Generale sono conformate a criteri oggettivi e trasparenti, improntati alla valorizzazione dei principi di professionalità e di onorabilità come pure ad assicurare una adeguata presenza del genere meno rappresentato, in funzione della più efficace attività di indirizzo della Fondazione. Le procedure per la nomina dei Consiglieri, ivi comprese quelle relative alla verifica dei requisiti soggettivi e delle cause di ineleggibilità, sono disciplinate dall'apposito Regolamento Nomina Organi, che in coerenza e nel rispetto di quanto stabilito dal presente Statuto e dal Protocollo d'intesa, definisce anche le modalità attraverso le quali assicurare la trasparenza delle nomine e delle relative procedure.
4. I membri del Consiglio Generale non rappresentano i soggetti che li hanno designati o nominati, né ad essi rispondono; agli enti designanti non spetta alcun potere di indirizzo o di revoca nei confronti dei soggetti designati o nominati.
5. I membri del Consiglio Generale sono designati o nominati dagli enti di cui oltre, individuati in modo che siano sempre assicurate in ogni caso una equilibrata e qualificata rappresentanza del territorio e alla necessità dell'apporto negli Organi della Fondazione di personalità che per professionalità, competenza ed esperienza, in particolare nei settori in cui è rivolta l'attività della Fondazione, possano efficacemente contribuire al perseguimento dei suoi fini istituzionali.

6. I primi 13 membri del Consiglio Generale, sono nominati dal Consiglio Generale uscente che ne sceglie:
 - a) uno all'interno di una coppia di candidati proposta dal Comune di Piacenza;
 - b) uno all'interno di una coppia di candidati proposta dalla Provincia di Piacenza o di altro ente che, per riforma dell'amministrazione locale, sostituirà o modificherà la Provincia di Piacenza;
 - c) uno all'interno di una coppia di candidati proposta dai Comuni della Provincia di Piacenza, ad eccezione del Comune capoluogo;
 - d) uno all'interno di una coppia di candidati proposta dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Piacenza o di altro ente che eventualmente sostituirà o modificherà la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Piacenza;
 - e) uno all'interno di una coppia proposta dalla Diocesi di Piacenza-Bobbio;
 - f) uno all'interno di una coppia di candidati proposta dalla Università Cattolica di Piacenza;
 - g) uno all'interno di una coppia di candidati proposta dal Politecnico di Milano;
 - h) uno all'interno di una coppia di candidati proposta dagli organismi, con sede nella Provincia di Piacenza, iscritti nel registro generale del volontariato della Regione Emilia Romagna e operanti nei settori "socio-assistenziali/attività culturali/valorizzazione dei beni culturali";
 - i) uno all'interno di una coppia di candidati proposta dalla Associazione La Ricerca, con sede in Piacenza;
 - l) uno all'interno di una coppia di candidati proposta dal Conservatorio di Musica "G. Nicolini", con sede in Piacenza;
 - m) uno all'interno di una coppia di candidati proposta dal Comune di Vigevano;
 - n) uno all'interno di una coppia di candidati proposta dalla Diocesi di Vigevano;
 - o) uno all'interno di una coppia di candidati proposta dagli organismi, con sede in Vigevano, iscritti nel registro generale del volontariato della Regione Lombardia e operanti nei settori "socio-assistenziali/attività culturali/valorizzazione dei beni culturali".
7. Ciascuna coppia di candidati, proposta secondo quanto previsto dal precedente comma, deve in ogni caso essere formata da un soggetto di genere maschile e da un soggetto di genere femminile.
8. Ciascun nominativo non può essere inserito in più di una coppia di candidati. Nel caso in cui un nominativo risulti in più di una coppia, l'ente o gli enti di cui al precedente comma 6, che ha/hanno fatto pervenire alla Fondazione la medesima proposta di candidatura successivamente a quella pervenuta per prima, dovrà/do-

vranno presentare una nuova coppia di candidati. Il Presidente della Fondazione in modo tempestivo richiederà una nuova designazione che dovrà pervenire entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta medesima. Qualora, fermo restando quanto previsto nei successivi commi 9 e 10, l'indicazione della nuova coppia di candidati non pervenga alla Fondazione nel termine stabilito dal precedente periodo, il Presidente della Fondazione, in modo tempestivo, richiederà al Presidente del Tribunale di Piacenza, nel caso in cui l'Ente cui è attribuito il diritto alla designazione faccia riferimento al territorio della provincia di Piacenza, ovvero al Presidente del Tribunale di Pavia, nel caso in cui l'Ente cui è attribuito il diritto alla designazione faccia riferimento al territorio del comune di Vigevano, la designazione della coppia di candidati; la predetta designazione dovrà pervenire alla Fondazione nel termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta e dovrà rispettare sia i requisiti di onorabilità, professionalità ed eleggibilità di cui ai precedenti articoli 7, 8, 9 e 10, sia quello del genere. Nel caso in cui anche la richiesta di designazione formulata al Presidente del Tribunale di Piacenza o al Presidente del Tribunale di Pavia, non abbia, nel termine previsto, adeguato riscontro, il Consiglio Generale uscente, provvede comunque alla nomina dei corrispondenti Consiglieri, entro quindici giorni in piena autonomia, uniformandosi ai medesimi criteri previsti per l'Ente inadempiente.

9. Qualora i soggetti cui competono le designazioni non provvedano agli adempimenti di propria spettanza secondo le modalità ed entro i termini previsti dal successivo comma 15, ovvero, a giudizio del Consiglio Generale, le candidature non siano formulate con l'indicazione di candidati in possesso dei requisiti prescritti, il Presidente richiede nuovamente all'ente designante la formulazione delle candidature di sua competenza; qualora anche tale reiterata richiesta di formazione delle candidature non abbia adeguato riscontro nel termine di 15 giorni decorrenti dalla richiesta di voler procedere ad una nuova designazione, inviata dal Presidente della Fondazione, il Presidente della Fondazione, in modo tempestivo, richiederà al Presidente del Tribunale di Piacenza, nel caso in cui l'Ente cui è attribuito il diritto alla designazione faccia riferimento al territorio della provincia di Piacenza, ovvero al Presidente del Tribunale di Pavia, nel caso in cui l'Ente cui è attribuito il diritto alla designazione faccia riferimento al territorio del comune di Vigevano, la designazione della coppia di candidati; la predetta designazione dovrà pervenire alla Fondazione nel termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta e dovrà rispettare sia i requisiti di onorabilità, professionalità ed eleggibilità di cui ai precedenti articoli 7, 8, 9 e 10, sia quello del genere. Nel caso in cui anche la richiesta di designazione formulata al Presi-

dente del Tribunale di Piacenza o al Presidente del Tribunale di Pavia, non abbia, nel termine previsto, adeguato riscontro, il Consiglio Generale uscente entro i successivi quindici giorni provvede comunque in piena autonomia alla nomina dei corrispondenti Consiglieri, uniformandosi ai medesimi criteri previsti per l'Ente inadempiente.

10. Nell'ipotesi in cui, in relazione a soggetti candidati indicati secondo quanto previsto dal precedente comma 6, venga accertata la sussistenza di una causa di ineleggibilità ovvero la mancanza di uno dei requisiti di professionalità e di onorabilità richiesti, il Presidente della Fondazione ne dà tempestiva comunicazione all'Ente o al soggetto proponente le candidature interessato, richiedendo che indichi, entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta medesima, una coppia di candidati dello stesso genere di quello da sostituire. Qualora il soggetto a cui spetta l'indicazione del nuovo candidato non provveda entro il termine stabilito, il Presidente della Fondazione, in modo tempestivo, richiederà al Presidente del Tribunale di Piacenza, nel caso in cui l'Ente cui è attribuito il diritto alla designazione faccia riferimento al territorio della provincia di Piacenza, ovvero al Presidente del Tribunale di Pavia, nel caso in cui l'Ente cui è attribuito il diritto alla designazione faccia riferimento al territorio del comune di Vigevano, la designazione della coppia di candidati; la predetta designazione dovrà pervenire alla Fondazione nel termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta e dovrà rispettare sia i requisiti di onorabilità, professionalità ed eleggibilità di cui ai precedenti articoli 7, 8, 9 e 10, sia quello del genere. Nel caso in cui anche la richiesta di designazione formulata al Presidente del Tribunale di Piacenza o del Tribunale di Pavia, non abbia, nel termine previsto, adeguato riscontro, il Consiglio Generale uscente, entro quindici giorni dalla scadenza del suddetto termine e , provvede comunque alla nomina del corrispondente Consigliere, in piena autonomia e senza vincoli in relazione alle eventuali candidature parziali formulate dall'ente o soggetto interessato, uniformandosi ai criteri originari cui si sarebbe dovuto attenere il soggetto inadempiente.
11. Ulteriori due membri del Consiglio Generale sono nominati dal Consiglio Generale di nuova nomina, nella sua composizione risultante dall'applicazione del comma 16 del presente articolo (e dunque composto, in tale fase, da 13 Consiglieri), tra personalità di chiara e indiscussa fama qualificate nei settori di intervento della Fondazione o funzionali alla sua attività. In applicazione dell'art. 16, comma 7, del presente Statuto, tali nomine sono effettuate tenendo conto dell'esigenza di assicurare la presenza del genere meno rappresentato.

12. Le candidature sono formulate dagli enti designanti individuando soggetti aventi i requisiti di professionalità di cui al presente Statuto.
13. Periodicamente, secondo quanto indicato dall'articolo 8, comma 4 del Protocollo d'intesa, la Fondazione verifica che i soggetti designanti siano rappresentativi del territorio e degli interessi sociali sottesi dall'attività istituzionale della Fondazione. Al fine di raccogliere informazioni ed elementi utili per tale valutazione, la Fondazione promuove uno o più incontri con gli enti, pubblici e privati, espressivi delle realtà locali, attivi nei propri settori di intervento. I criteri e le modalità di convocazione degli incontri sono preventivamente ed oggettivamente disciplinati; i partecipanti possono intervenire, presentare documenti e proposte. Degli incontri è redatto verbale da sottoporre al Consiglio Generale. Le risultanze del processo valutativo sono riportate nel bilancio di missione reso pubblico nelle forme ritenute idonee ad una adeguata divulgazione.
14. Il Presidente della Fondazione, almeno sei mesi prima dalla scadenza del mandato del Consiglio Generale, provvede, con apposita lettera raccomandata a darne comunicazione ai soggetti cui competono le designazioni e a richiedere agli stessi l'indicazione dei rispettivi candidati che abbiano maturato i requisiti di professionalità richiesti dal presente Statuto.
15. Le candidature devono essere fatte pervenire alla Fondazione entro tre mesi dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 14, unitamente alla eventuale documentazione richiesta dal Consiglio Generale e relativa a ciascun candidato, comprovante il possesso dei requisiti stabiliti dallo Statuto. Entro un mese dalla scadenza del termine di presentazione delle candidature di cui all'art. 16, comma 6, il Consiglio uscente, verificate la regolarità delle candidature stesse, l'esistenza dei requisiti di professionalità e di onorabilità e l'assenza di cause di ineleggibilità o incompatibilità di cui ai precedenti artt. 7, 8, 9 e 10 e nel rispetto del genere, provvede senza indugio alla nomina dei nuovi Consiglieri di cui all'art. 16, comma 6.
16. Effettuata la nomina, il Presidente della Fondazione invita tempestivamente gli interessati affinché esprimano la propria accettazione entro dieci giorni dalla nomina medesima, secondo anche quanto disposto dal regolamento di cui al terzo comma. Il Presidente espletate le formalità sopra indicate fissa la riunione di insediamento del Consiglio Generale entrante in una data antecedente di almeno trenta giorni la scadenza del Consiglio Generale uscente. Il nuovo Consiglio generale procede quindi entro almeno quindici giorni antecedenti alla scadenza del Consiglio Generale uscente, alla nomina degli ulteriori due Consiglieri di cui all'art. 16, comma 11.

Il Consiglio Generale, compiuti gli accertamenti e dato corso a tutte le procedure necessarie previste dal precedente comma 15, procede ad una votazione per ogni coppia di candidati e nomina il candidato che, all'interno di ogni coppia, riporta il maggior numero di voti nel rispetto, comunque, del principio sancito dal precedente comma 7, a garanzia della presenza di entrambi i generi.

17. Per le nomine attribuite in via diretta al Consiglio Generale di nuova nomina, si procede ad un'unica votazione sulle candidature proposte dai membri in carica del Consiglio stesso per ciascuna nomina da effettuare e risulta eletto chi ottiene in ciascuna votazione il maggior numero di voti, nel rispetto, comunque, del principio sancito dal precedente comma 7, a garanzia della presenza di entrambi i generi.
18. Se nelle votazioni di cui ai commi 16 e 17 si ottiene un risultato di parità, risulta eletto il candidato che avrà conseguito il voto del Consigliere più anziano, identificato secondo quanto previsto dall'articolo 18, comma 2.
19. Se nel corso del mandato cessano dall'incarico per qualsiasi motivo uno o più membri del Consiglio Generale, il Presidente della Fondazione provvede senza indugio agli adempimenti per la ricostituzione del Consiglio stesso, attivando la procedura di designazione nei confronti dell'ente designante che aveva candidato i membri del Consiglio Generale poi cessati; all'ente designante sarà concesso il termine quindici giorni decorrenti dalla richiesta, inviata dal Presidente della Fondazione, di voler procedere alla designazione che gli compete. Qualora cessino coloro che per qualsiasi motivo siano stati nominati direttamente dal Consiglio Generale, si provvede ad una nuova elezione. Il mandato dei componenti nominati in sostituzione di quelli cessati scade con quello del Consiglio Generale in carica.
20. Le dimissioni dall'incarico di membro del Consiglio Generale devono essere comunicate per iscritto sia al Presidente della Fondazione sia al Presidente del Collegio Sindacale ed hanno effetto dal momento della ricezione, da parte del Presidente della Fondazione, della lettera di dimissioni.
21. Dopo la scadenza del mandato o in caso di cessazione per qualsiasi altro motivo, il Consiglio Generale rimane in carica, fino all'insediamento del nuovo Organo, al fine di espletare le procedure di elezione del nuovo Organo, nonché per lo svolgimento di affari di ordinaria amministrazione, salvo il compimento di quegli atti straordinari di eccezionale urgenza che siano indifferibili al fine della conservazione del patrimonio o di evitare danni alla Fondazione.

Articolo 17 – Attribuzioni del Consiglio Generale

1. Sono di competenza del Consiglio Generale, su proposta del Consiglio di Amministrazione, la determinazione dei programmi, delle priorità e degli obiettivi della Fondazione e la verifica dei risultati e, in particolare, le decisioni concernenti:
 - a) la determinazione degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici in ordine ai programmi pluriennali di attività, delle finalità e degli indirizzi dell'attività istituzionale, con riferimento alle peculiarità ed esigenze del territorio, individuando i settori di intervento ai quali destinare le risorse disponibili e definendo gli obiettivi, le linee di operatività, le priorità degli interventi ed i criteri generali per le erogazioni;
 - b) l'approvazione del documento programmatico previsionale annuale e pluriennale, entro il mese di ottobre di ogni anno, relativo agli obiettivi e alle linee di operatività e intervento della Fondazione;
 - c) l'indicazione delle linee generali della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti;
 - d) l'approvazione, su proposta del Consiglio di Amministrazione, del bilancio di esercizio, della relazione sulla gestione e della destinazione dell'avanzo di gestione;
 - e) la modificazione dello statuto e l'approvazione e la modificazione di regolamenti interni, su proposta del Consiglio di Amministrazione;
 - f) la nomina del Presidente;
 - g) la determinazione e la nomina, su proposta del Presidente, del numero e dei membri del Consiglio di Amministrazione;
 - h) la determinazione dei compensi e delle indennità, del Presidente, dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;
 - i) la determinazione, previo parere del Collegio Sindacale, di indennità spettanti ai membri del Consiglio Generale;
 - j) la determinazione dei soggetti cui spetta il rimborso delle spese sostenute, la cui modalità di determinazione compete al Consiglio di Amministrazione;
 - k) la verifica della sussistenza e della permanenza dei requisiti previsti per la nomina dei propri membri e l'adozione dei provvedimenti conseguenti;
 - l) l'approvazione di operazioni di trasformazione e fusione della Fondazione;
 - m) l'istituzione di imprese strumentali, nonché l'acquisizione e la dismissione delle partecipazioni in società che abbiano per oggetto esclusivo l'esercizio di imprese strumentali;
 - n) l'assunzione da parte della Fondazione degli oneri, anche assicurativi, per le sanzioni amministrative tributarie di cui all'articolo 11, comma 6, d.lgs. 18 dicembre 1997, n.

472, che siano comminate ai componenti degli Organi e dei dipendenti della Fondazione;

- o) l'autorizzazione alla stipula di polizze per la responsabilità dei propri componenti, di quelli del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale e del personale della Fondazione, ferma restando la responsabilità degli stessi qualora agiscano con dolo o colpa grave;
2. Sono inoltre di competenza del Consiglio Generale:
 - a) la nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente;
 - b) l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti del Presidente della Fondazione, del Vice Presidente Vicario, del Vice Presidente, dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;
 - c) tutte le altre attribuzioni indicate dal presente statuto come di competenza del Consiglio Generale;
 - d) l'irrogazione delle sanzioni disciplinari in caso di violazione del Codice Etico ed in conformità a quanto dallo stesso disposto.
 3. Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, con deliberazione assunta su proposta di almeno un quarto dei suoi componenti. In tal caso il Consiglio Generale, nel rispetto delle norme statutarie previste per la nomina dei vari Organi, provvede alle nomine sostitutive senza indugio.

Articolo 18 - Funzionamento del Consiglio Generale

1. Il Consiglio Generale si riunisce presso la sede della Fondazione o altrove purché in Italia, di regola, almeno ogni trimestre e pure ogni qualvolta il Presidente della Fondazione lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto da almeno un terzo dei membri del Consiglio stesso o dal Collegio Sindacale.
2. Il Consiglio Generale è convocato dal Presidente della Fondazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente Vicario o, in subordine, dal Vice Presidente; nel caso di assenza o di impedimento anche di quest'ultimo, dal membro del Consiglio Generale più anziano per data di nomina o, in subordine, per età anagrafica.
3. Gli avvisi di convocazione, contenenti l'indicazione del giorno, dell'ora e della sede dell'adunanza nonché l'elenco degli argomenti da trattare, devono essere spediti a mezzo di raccomandata A.R., oppure mediante altro strumento anche telematico che ne attesti la ricezione, almeno cinque giorni liberi prima di quello fissato per la riunione, al domicilio dei membri del Consiglio Generale, dei membri del Consiglio

di Amministrazione e dei componenti del Collegio Sindacale. In caso di urgenza la convocazione può anche avvenire a mezzo telegrafo, telefax o posta elettronica oppure mediante altro strumento anche telematico che ne attesti la ricezione, almeno un giorno prima della data stabilita per la riunione.

4. Il Consiglio Generale è presieduto dal Presidente della Fondazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente Vicario o, in subordine, dal Vice Presidente; nel caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dal membro del Consiglio Generale più anziano per data di nomina o, in ulteriore subordine, per età anagrafica; quando la presidenza è tenuta dal Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente Vicario, o dal Vice Presidente, a tutti questi non spetta il diritto di voto.
5. Alle riunioni del Consiglio Generale partecipano i componenti del Collegio Sindacale e, di regola, ma senza diritto di voto, i membri del Consiglio di Amministrazione, il Direttore Generale e il Vicedirettore Generale. Il Consiglio Generale elegge il Segretario il quale cura la verbalizzazione delle riunioni sottoscrivendo, unitamente al Presidente dell'adunanza, il relativo verbale. Il Consiglio Generale può svolgersi anche mediante sistema telematico che comunque garantisca la possibilità di intervento e di scambio di documentazione in tempo reale; in tal caso, la riunione si considera avvenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, ove deve pure essere effettuata la verbalizzazione.
6. Il Consiglio Generale è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti in carica aventi diritto di voto non computandosi coloro che siano oggetto di provvedimento di sospensione dalla carica.
7. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti dei presenti aventi diritto al voto, eccezion fatta per quelle relative alle modifiche statutarie, alle operazioni di trasformazione o fusione della Fondazione, all'azione di responsabilità nei confronti del Presidente, del Vice Presidente Vicario e del Vice Presidente della Fondazione e dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, per le quali è necessario il voto favorevole di almeno i due terzi dei componenti in carica.
8. Ad ogni membro del Consiglio Generale spetta un voto. In caso di parità prevale la deliberazione che ha conseguito il voto favorevole del Consigliere più anziano, identificato secondo quanto previsto dal precedente comma 2.
Le deliberazioni sono sempre assunte con votazione a scrutinio palese. Le deliberazioni su argomenti riguardanti le persone (non ricomprendendosi comunque fra queste ultime quelle relative ad elezioni o designazioni a cariche) sono adottate con l'astensione della persona interessata.

TITOLO V

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE, COLLEGIO SINDACALE, DIRETTORE GENERALE E VICEDIRETTORE GENERALE

CAPO I

Consiglio di Amministrazione

Articolo 19 – Composizione e nomina del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente della Fondazione e da un numero di componenti da un minimo di sei ad un massimo di otto, eletti dal Consiglio Generale su proposta del Presidente stesso.
2. Il Consiglio di Amministrazione nomina fra i propri componenti due Vice Presidenti, uno dei quali con la qualifica di Vice Presidente Vicario. Il secondo Vice Presidente deve essere residente nel Comune di Vigevano.
3. Ai sensi dell'articolo 8, comma 3 del Protocollo d'Intesa, è garantita fra i componenti la presenza del genere meno rappresentato.
4. I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica quattro anni, e cioè fino alla data della riunione del Consiglio Generale convocato per l'approvazione del bilancio del loro quarto esercizio. In caso di cessazione della carica per qualsiasi motivo del Presidente della Fondazione, decade l'intero Consiglio di Amministrazione della Fondazione. Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione resta in carica, fino all'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione, per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione.
5. Alla scadenza del mandato, il Consiglio di Amministrazione resta in carica, fino all'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione, per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione e per quelle pratiche straordinarie il cui compimento si riveli imprescindibile al fine di evitare danni alla Fondazione o di preservarne il patrimonio.

6. Se nel corso del mandato cessano dall'incarico, per qualsiasi motivo, uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, il Presidente della Fondazione convoca senza indugio il Consiglio Generale per la sostituzione dei membri cessati, fermo restando il rispetto delle previsioni dei precedenti commi 1, 2 e 3. Il mandato di coloro che sono nominati in sostituzione di membri cessati scade con quello del Consiglio di Amministrazione in carica.
7. Ai membri del Consiglio di Amministrazione si applicano le norme in tema di responsabilità di cui all'articolo 2392 del codice civile.
8. Gli Amministratori hanno eguali diritti e doveri e devono agire in assoluta indipendenza e con autonomia di giudizio nell'esclusivo interesse della Fondazione.
9. Il Consiglio di Amministrazione, con la maggioranza di cui all'articolo 21, comma 7, può revocare la nomina a Vice Presidente Vicario o a Vice Presidente, provvedendo, altresì, nel rispetto delle previsioni di cui al precedente comma 2, alla nomina dei sostituti. La revoca della nomina a Vice Presidente Vicario o a Vice Presidente deliberata dal Consiglio di Amministrazione non importa il venir meno della nomina a membro del Consiglio di Amministrazione.
10. Le dimissioni dall'incarico di membro del Consiglio di Amministrazione devono essere comunicate per iscritto sia al Presidente della Fondazione sia al Presidente del Collegio Sindacale ed hanno effetto dal momento della ricezione, da parte del Presidente della Fondazione, della lettera di dimissioni.

Articolo 20 – Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione

1. Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, con particolare riferimento alla gestione del patrimonio, della Fondazione, salvo quelli espressamente riservati ad altro Organo della Fondazione stessa dalla legge o dal presente Statuto, ed esercita il potere di proposta e di impulso al Consiglio Generale in ordine alle materie attinenti al funzionamento e alle attività della Fondazione nell'ambito dei programmi, delle priorità e degli obiettivi stabiliti dal Consiglio Generale nonché relativamente all'istituzione di imprese strumentali e alla definizione dei programmi di intervento della Fondazione.
2. Sono in particolare di competenza del Consiglio di Amministrazione le deliberazioni concernenti:
 - a) la formulazione, la valutazione, l'approvazione e l'attuazione dei progetti esecutivi, nel quadro della programmazione definita dal Consiglio Generale;

- b) l'acquisto, la vendita, la permuta e la donazione di beni immobili;
- c) la predisposizione dei regolamenti interni da sottoporre all'approvazione del Consiglio Generale;
- d) la predisposizione del progetto di bilancio d'esercizio e della relazione sulla gestione;
- e) la predisposizione del documento programmatico previsionale annuale e pluriennale;
- f) l'attuazione del documento programmatico previsionale annuale e l'approvazione dei progetti e delle singole erogazioni in conformità allo stesso documento programmatico previsionale;
- g) l'assunzione, la gestione e il licenziamento del personale dipendente e l'adozione di provvedimenti disciplinari;
- h) la nomina e il licenziamento del Direttore Generale e del Vice Direttore Generale;
- i) la verifica della sussistenza dei requisiti previsti per la nomina dei propri membri e del Direttore Generale e del Vice Direttore Generale e l'adozione dei provvedimenti conseguenti;
- j) la nomina delle eventuali Commissioni consultive o di studio, temporanee o permanenti, delle quali possono far parte anche soggetti estranei agli Organi della Fondazione, determinandone le funzioni, la composizione, nonché sentito il Collegio Sindacale, le eventuali indennità o compensi;
- k) l'acquisto o la cessione di partecipazioni;
- l) l'affidamento di eventuali incarichi di gestione del patrimonio;
- m) la stipula di polizze per la responsabilità dei Consiglieri Generali, degli Amministratori, dei Sindaci e del personale della Fondazione, autorizzate dal Consiglio Generale;
- n) la designazione dei componenti degli organi delle società partecipate o di altri enti. Le suddette designazioni e nomine devono essere effettuate secondo criteri volti a garantire autorevolezza e competenza dei nominati, i quali altresì, non dovranno versare in situazioni di ineleggibilità a ricoprire la carica di componente degli organi della Fondazione; resta in ogni caso fermo che i requisiti di onorabilità e professionalità da osservare per le suddette designazioni e nomine saranno quelli previsti per la società o ente in cui le stesse verranno effettuate;
- o) la nomina dei membri dell'organismo di Vigilanza, istituito ai sensi del D.Lgs. n° 231 / 2001;
- p) la predisposizione delle procedure necessarie per l'effettuazione della valutazione ex post dell'esito delle varie iniziative finanziate dalla Fondazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 11, comma 5 del Protocollo d'intesa.

3. Il Consiglio di Amministrazione può delegare ad uno o più dei suoi componenti, in via congiunta o disgiunta, particolari poteri, determinando i limiti della delega nonché le modalità di adeguata informativa all'Organo delegante circa lo svolgimento dell'attività delegata; non sono in ogni caso delegabili le funzioni per legge riservate alla competenza collegiale del Consiglio di Amministrazione e in particolare quelle di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), n), o) e p) del comma 2 del presente articolo.
4. Il Consiglio di Amministrazione può istituire al proprio interno Comitati Esecutivi e Comitati ristretti, anche a carattere permanente, fissandone i compiti, i limiti, la durata e le modalità di funzionamento.

Articolo 21 – Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, di regola, almeno una volta al mese e pure ogni qualvolta il Presidente della Fondazione lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta per iscritto da almeno un terzo dei membri del Consiglio stesso o dal Collegio Sindacale.
2. Il Consiglio di Amministrazione è convocato, presso la sede della Fondazione o altrove purché in Italia, dal Presidente della Fondazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente Vicario o, in subordine, dal Vice Presidente oppure, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dal membro del Consiglio di Amministrazione più anziano per nomina o, in subordine, per età.
3. Gli avvisi di convocazione, contenenti l'indicazione della data, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare, devono essere spediti a mezzo raccomandata, oppure mediante altro strumento anche telematico che ne attesti la ricezione, almeno tre giorni liberi prima di quello fissato per la riunione, al domicilio dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale; in caso di urgenza, la convocazione può avvenire anche a mezzo di telefono, telegrafo, telefax o posta elettronica oppure mediante altro strumento anche telematico che ne attesti la ricezione, almeno un giorno prima della data stabilita per la riunione.
4. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente della Fondazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente Vicario o, in subordine, dal Vice Presidente oppure, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dal membro del Consiglio di Amministrazione più anziano per nomina o, in subordine, per età.

5. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipano i membri del Collegio Sindacale e, di regola, il Direttore Generale ed il Vice Direttore Generale. Il Consiglio di Amministrazione elegge il Segretario il quale cura la verbalizzazione delle riunioni sottoscrivendo, unitamente al Presidente dell'adunanza, il relativo verbale. Il Consiglio di Amministrazione può svolgersi anche mediante sistema telematico che comunque garantisca la possibilità di intervento e di scambio di documentazione in tempo reale; in tal caso, la riunione si considera avvenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, ove deve pure essere effettuata la verbalizzazione.
6. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti in carica, non computandosi coloro che siano oggetto di provvedimento di sospensione dalla carica, e delibera con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.
7. Ad ogni membro del Consiglio di Amministrazione spetta un voto; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente, o di chi presiede, se espresso, altrimenti la proposta si intende respinta. Ciascun membro del Consiglio di Amministrazione ha diritto di far verbalizzare le proprie dichiarazioni e di far mettere agli atti la documentazione prodotta.
8. Le deliberazioni sono sempre assunte con votazione a scrutinio palese. Le deliberazioni su argomenti riguardanti le persone (non ricomprendendosi comunque fra queste ultime quelle relative a elezioni o designazioni a cariche) sono adottate con l'astensione della persona interessata.

CAPO II

Presidente della Fondazione

Articolo 22 – Funzioni del Presidente della Fondazione

1. Il Consiglio Generale elegge, non necessariamente fra i propri componenti, il Presidente della Fondazione il quale dura in carica quattro anni e cioè fino alla data della riunione del Consiglio Generale convocato per l'approvazione del bilancio del suo quarto esercizio.
2. Il Presidente della Fondazione svolge le funzioni indicate nel presente Statuto e ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio, in qualsiasi sede e grado di giurisdizione con facoltà di nomina di avvocati e di procuratori alle liti.

3. Il Presidente della Fondazione può delegare altri membri del Consiglio di Amministrazione o del Consiglio Generale, nonché il Direttore Generale, il Vicedirettore Generale o altri soggetti, di volta in volta e per singoli atti, per essere sostituito nella rappresentanza della Fondazione.
4. Il Presidente:
 - a) convoca e presiede, senza diritto di voto, il Consiglio Generale;
 - b) convoca e presiede, con diritto di voto, il Consiglio di Amministrazione;
 - c) svolge compiti di impulso e di coordinamento dell'attività della Fondazione e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Generale e del Consiglio di Amministrazione e sull'applicazione dello Statuto e dei regolamenti;
 - d) monitora il funzionamento della struttura organizzativa della Fondazione e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno per le riunioni del Consiglio Generale e del Consiglio di Amministrazione siano fornite, in relazione a ciascun organo, a tutti i relativi componenti;
 - e) provvede almeno sei mesi prima della scadenza del mandato dei componenti del Consiglio Generale a darne comunicazione scritta ai soggetti ai quali spetta la presentazione dei candidati alla nomina di Consiglieri ai sensi del precedente art. 16, comma 6;
 - f) esercita le funzioni allo stesso delegate dal Consiglio di Amministrazione.
5. Nei casi di assoluta e improrogabile urgenza il Presidente, d'intesa con almeno uno dei due Vice Presidenti, può prendere decisioni di competenza del Consiglio di Amministrazione eccetto che per le materie di esclusiva competenza di quest'ultimo ai sensi del precedente art. 20, comma 2. Il Presidente dà comunicazione delle decisioni assunte alla prima riunione utile del Consiglio di Amministrazione per la ratifica.
6. In caso di dimissioni, assenza o impedimento del Presidente della Fondazione, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente Vicario o, in subordine, dal Vice Presidente della Fondazione ovvero, in caso di assenza o impedimento anche di questi, dal membro del Consiglio di Amministrazione più anziano per nomina o, in subordine, per età.
7. Le dimissioni dall'incarico di Presidente devono essere comunicate per iscritto al Presidente del Collegio Sindacale, al Vice Presidente Vicario ed al Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione ed hanno effetto dal momento della ricezione, da parte del Presidente del Collegio Sindacale, della lettera di dimissioni.

CAPO III

Organo di controllo

Articolo 23 – Il Collegio Sindacale

1. Il Collegio Sindacale è l'Organo di controllo della Fondazione. Ad esso competono funzioni di controllo, consultive e sostitutive previste dal presente Statuto, dall'articolo 2397 e seguenti codice civile, e dalle leggi in materia, in quanto compatibili. Ai sensi dell'articolo 2409 – bis codice civile, al Collegio Sindacale compete lo svolgimento dell'attività di revisione legale dei conti.
2. Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi eletti dal Consiglio Generale; uno dei Sindaci effettivi deve essere residente a Vigevano. I Sindaci devono essere iscritti nel Registro dei revisori legali. Nelle procedure di nomina dei componenti del Collegio Sindacale sono adottate misure idonee affinché sia garantita in seno all'Organo una adeguata presenza di genere.
3. I Sindaci restano in carica per la durata di tre esercizi e scadono alla data della riunione del Consiglio Generale convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.
4. In caso di decadenza, di dimissioni ovvero di cessazione dalla carica di un sindaco, il Presidente della Fondazione procede senza indugio a convocare il Consiglio Generale per la sua sostituzione. Il sindaco nominato in sostituzione di quello cessato resta in carica per il periodo in cui avrebbe dovuto rimanervi il sindaco sostituito. In caso venga a cessare, per qualsiasi motivo, il Presidente del Collegio Sindacale, la presidenza dell'Organo è assunta, fino alla sostituzione effettuata dal Collegio Generale, dal Sindaco più anziano. Per Sindaco più anziano si intende il Sindaco che fa parte da maggior tempo e ininterrottamente del Collegio Sindacale e, in caso di nomina contestuale, il più anziano di età. In ogni caso devono essere rispettate le previsioni di cui al precedente comma 2.
5. Il Collegio Sindacale, fermo quanto specificato dal precedente comma 1, svolge in particolare le seguenti funzioni:
 - a) controlla l'amministrazione e la gestione della Fondazione;
 - b) vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto;
 - c) verifica la corrispondenza del bilancio di esercizio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;
 - d) verifica l'osservanza delle norme relative alla redazione del bilancio di esercizio;
 - e) espone, al più tardi direttamente nel corso della riunione del Consiglio Generale,

il suo parere sui documenti programmatici annuali e pluriennali e, all'Organo competente, negli altri casi previsti dallo Statuto e dalla legge.

6. I Sindaci devono assistere alle riunioni del Consiglio Generale e del Consiglio di Amministrazione e dei Comitati Esecutivi, laddove istituiti.
7. Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre.
8. Le deliberazioni del Collegio Sindacale sono prese con il voto favorevole di almeno due componenti. Ogni Sindaco ha diritto di far verbalizzare le proprie dichiarazioni e di far mettere agli atti la documentazione prodotta.
9. La cancellazione o la sospensione dal registro dei revisori legali dei conti costituisce causa di decadenza dall'ufficio di sindaco.
10. Gli accertamenti, le proposte e i rilievi del Collegio Sindacale devono risultare da apposito registro tenuto a cura del Presidente del Collegio stesso e depositato presso la sede della Fondazione.
11. Le dimissioni dall'incarico di Presidente o di membro del Collegio Sindacale devono essere comunicate per iscritto al Presidente della Fondazione, ed a tutti gli altri componenti del Collegio Sindacale ed hanno effetto dal momento della ricezione, da parte del Presidente della Fondazione, della lettera di dimissioni.

CAPO IV

DIRETTORE GENERALE E VICEDIRETTORE GENERALE

Articolo 24 – Direttore Generale e Vicedirettore Generale

1. Il Consiglio di Amministrazione nomina un Direttore Generale e un Vice Direttore Generale della Fondazione determinandone funzioni e poteri. Il Direttore Generale e il Vice Direttore Generale devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 8 ed i requisiti di esperienza e di competenza previsti per i componenti del Consiglio di Amministrazione.
2. Il rapporto di lavoro con i dipendenti della Fondazione è regolato dalle disposizioni sul rapporto di lavoro dei dipendenti privati.
3. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, può delegare ai dipendenti l'attuazione delle sue delibere, conferendo eventualmente i poteri di rappresentanza che risultino necessari. Al personale con funzioni direttive, i poteri di rappresentanza possono essere conferiti, a tempo determinato, anche per categorie di atti.

TITOLO VI

BILANCIO E SCRITTURE

Articolo 25 – Libri e scritture contabili

1. La Fondazione conserva i libri delle adunanze del Consiglio Generale, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.
2. La Fondazione tiene, inoltre, con le modalità specificate dalla legislazione tempo per tempo vigente, il libro giornale, il libro degli inventari e tutti gli altri libri richiesti dalla normativa civilistica e fiscale in considerazione dell'attività svolta dalla Fondazione stessa e della sua natura giuridica.
3. Qualora la Fondazione eserciti direttamente imprese strumentali, oltre alla relativa contabilità separata deve essere predisposto uno specifico rendiconto da allegare al bilancio annuale.

Articolo 26 – Bilancio e documento programmatico previsionale

1. L'esercizio inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il Consiglio di Amministrazione predispone il progetto di bilancio dell'esercizio e la relazione sulla gestione. Il progetto di bilancio è costituito dai documenti di cui all'art. 2423 codice civile e, nel rispetto del regolamento dell'Autorità di Vigilanza di cui all'art. 9, comma 5, d.lgs. 17 maggio 1999 n. 153 e successive modificazioni, fornisce separata e specifica evidenza degli impieghi effettuati e della relativa redditività. La relazione sulla gestione illustra l'andamento della gestione, sia nel suo complesso, con riguardo alla politica degli accantonamenti e degli investimenti e con riferimento al mantenimento della sostanziale integrità economica del patrimonio, sia nei vari settori in cui la Fondazione ha operato, anche in relazione alle singole erogazioni effettuate nell'esercizio. Il Consiglio di Amministrazione comunica il progetto di bilancio e la relazione sulla gestione al Collegio Sindacale almeno trenta giorni prima della riunione del Consiglio Generale, che deve discuterlo e approvarlo.
3. Il Collegio Sindacale predispone la propria relazione, formulando le osservazioni e le proposte di propria competenza in ordine al bilancio. La relazione è depositata

presso la sede della Fondazione almeno quindici giorni prima della riunione del Consiglio Generale.

4. Il Consiglio Generale approva il bilancio entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.
5. Il bilancio potrà essere sottoposto a certificazione volontaria di una società di revisione. Lo stesso e la relazione sulla gestione vengono resi pubblici nelle forme stabilite dal Consiglio Generale, osservato altresì quanto stabilito in proposito nel regolamento dell'Autorità di Vigilanza di cui all'art. 9, comma 5, d.lgs. 17 maggio 1999, n. 153 e successive modificazioni.
6. Il Consiglio Generale, entro il mese di ottobre di ciascun anno, approva il documento programmatico previsionale annuale dell'attività della Fondazione. Il documento programmatico previsionale annuale viene predisposto dal Consiglio di Amministrazione tenendo conto del documento programmatico previsionale pluriennale, indica gli impieghi patrimoniali volti a ottenere un'adeguata redditività degli investimenti assicurandone il collegamento con le finalità istituzionali della Fondazione ed in particolare con lo sviluppo del territorio, fissa i limiti di spesa con distinto riferimento alle spese di funzionamento e a quelle destinate alle attività istituzionali della Fondazione. Il documento di programmazione annuale comprende altresì il bilancio preventivo dell'esercizio successivo. Ai fini informativi vengono indicati nel documento di programmazione annuale gli impieghi di cui all'art. 7, comma 1, d.lgs. 17 maggio 1999, n. 153.
7. Il bilancio d'esercizio e il documento programmatico previsionale debbono essere inviati all'Autorità di Vigilanza entro quindici giorni dalla loro approvazione.
8. Nella nota integrativa sono fornite informazioni, di natura qualitativa e quantitativa, relative alle operazioni in derivati effettuate nell'esercizio di riferimento del bilancio e a quelle in essere alla data della sua chiusura, ivi incluse quelle incorporate in strumenti finanziari e quelle perfezionate nell'ambito delle gestioni di portafogli, nonché le informazioni di dettaglio riguardanti la copertura degli investimenti nelle imprese e negli enti strumentali.

TITOLO VII

VIGILANZA, ESTINZIONE E NORME TRANSITORIE

Articolo 27 – Vigilanza

1. La Fondazione è sottoposta alla vigilanza di cui all'articolo 10 del d.lgs. 17 maggio 1999, n. 153.

Articolo 28 – Estinzione e devoluzione del patrimonio

1. La Fondazione, previa autorizzazione dell'Autorità di Vigilanza, oltre a procedere alla liquidazione nei casi e secondo le modalità previste dalla legge, può trasformarsi o fondersi in e con enti che perseguano esclusivamente fini di utilità sociale, allo scopo di conseguire più efficacemente le proprie finalità istituzionali.
2. In caso di liquidazione, l'eventuale patrimonio residuo è devoluto ad altre Fondazioni, assicurando, ove possibile, la continuità degli interventi nel territorio e nei settori di operatività della Fondazione posta in liquidazione, in conformità a quanto prescritto dall'articolo 11 d.lgs. 17 maggio 1999, n. 153.

Articolo 29 – Norme transitorie e finali

1. Il presente Statuto entra in vigore il giorno in cui interviene l'approvazione da parte dell'Autorità di Vigilanza, salvo quanto previsto nei successivi commi.
2. Le previsioni recate dall'art. 6, comma 8, trovano applicazione anche prima della predetta data di sottoscrizione del Protocollo, in conformità al d.lgs.17 maggio 1999, n.153.
3. Le nuove disposizioni del presente statuto volte a recepire le incompatibilità di cui all'art. 10 del Protocollo d'Intesa trovano applicazione a decorrere dalla data di sua sottoscrizione. Tuttavia, ai componenti degli organi, nominati prima della data di sottoscrizione del Protocollo d'Intesa, e che alla stessa data versino in situazioni riconducibili alle nuove ipotesi di incompatibilità previste dal richiamato art. 10, diverse da quelle di cui all'art. 9, commi 1, lettera g), e 4, del presente Statuto, possono mantenere le relative cariche fino al termine del loro mandato.
4. In via transitoria e limitatamente al rinnovo del Consiglio generale in carica alla data di approvazione delle presenti modifiche statutarie il termine di sei mesi previsto dall'articolo 16, comma 14, è ridotto a cinque mesi.



FONDAZIONE
DI PIACENZA E VIGEVANO



FONDAZIONE
DI PIACENZA E VIGEVANO